

**COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI - FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI
ACQUIRENTE UNICO S.P.A.**

**Richiesta di applicazione della scissione dei pagamenti dell’IVA -“c.d. *split payment*”
- per le fatture emesse relative alle cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di Acquirente Unico S.p.A. (AU).**

Spett.le Azienda, Gentile Fornitore,

Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, modificando l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. *split payment*) anche alle operazioni effettuate nei confronti delle “*società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”. Sono escluse dall’applicazione del c.d. *split payment* le operazioni per le quali le società in argomento risultino già debtrici d’imposta (ossia per le operazioni assoggettate al regime di inversione contabile – *reverse charge*).

Tra le società indicate dal Decreto Legge c’è da annoverare anche Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU); coerentemente con tale nuova disciplina, nelle more dell’emanazione del Decreto del ministro dell’economia e delle finanze con cui saranno stabilite le disposizioni attuative, Vi segnaliamo che, **a far data dal 1° luglio 2017**, le fatture da Voi emesse nei nostri confronti dovranno essere sottoposte alla disciplina del c.d. “*split payment*”, prevedendo, quindi, la sola evidenza dell’IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “*split payment*” ex art. 17-ter del DPR 633/1972; in sostanza, l’imposta da Voi evidenziata in fattura dovrà essere versata all’Erario direttamente dal soggetto acquirente (in questo caso AU), scindendo quindi il pagamento della fornitura/prestazione dal pagamento della relativa imposta.

Roma, 12 giugno 2017

Si ribadisce, infine, che, restano escluse da tale regime le eventuali fatture per cessioni di energia elettrica nei confronti di AU che, pertanto, continueranno ad essere assoggettate al regime del *reverse charge* ex art. 17, comma 6, lettera d-quater) del DPR 633/1972.

L'indirizzo di posta elettronica Au-amministrazione@acquirenteunico.it è a Vostra disposizione per formulare ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri più cordiali saluti.

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Paolo Lisi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93)

Acquirente Unico S.p.A.

Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Società che esercita attività di direzione e coordinamento: GSE S.p.A.
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.
Sede Legale - Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma
Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086
www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it